

Regolamento del Collegio dei probiviri

a.1 - Composizione del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia dell'associazione. Esso è composto da numero 3 (tre) membri nominati dall'elettivamento dall'Assemblea dei Soci tra i soci fondatori ovvero tra i soci più anziani per adesione.

Il Collegio è composto da soggetti esterni agli organi sociali di direzione e gestione dell'Associazione, al fine di operare con la necessaria autonomia prevista dalla legge.

Il Collegio opera in piena autonomia e indipendenza, al fine di garantire imparzialità di giudizio e assenza di conflitti di interesse, in coerenza con:

- le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni (artt. 36 e ss. c.c.);
- i principi di corretta amministrazione e imparzialità degli organi associativi;
- (ove applicabile) con i principi di autoregolamentazione delle professioni non organizzate di cui alla Legge 4/2013.

a.2 - Poteri dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed ai regolamenti.

Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

a.3 – Classificazione delle violazioni e misure disciplinari

Le violazioni sono sanzionate in modo proporzionato alla loro gravità, secondo i principi di adeguatezza, gradualità e tutela dell'utenza e della professione.

Classificazione delle violazioni e sanzioni applicabili

- Violazioni LIEVI

Rientrano in questa categoria le condotte:

episodiche e non intenzionali;

prive di conseguenze dannose rilevanti per l'utenza o per l'Associazione;

derivanti da negligenza lieve o imperizia non significativa.

Sanzioni applicabili:

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

In caso di reiterazione:

Sospensione fino a 30 giorni

- Violazioni MEDIE

Rientrano in questa categoria le condotte:

non occasionali o reiterate;

caratterizzate da negligenza significativa;

idonee a generare disservizi, disinformazione o pregiudizio non grave;

che comportano il superamento dei limiti di competenza senza sconfinamento in ambito sanitario.

Sanzioni applicabili:

Ammonizione scritta

Sospensione da 1 a 3 mesi

In caso di reiterazione o particolare rilevanza:

Sospensione da 3 a 6 mesi

- **Violazioni GRAVI**

Rientrano in questa categoria le condotte:

dolose o gravemente negligenti;

che comportano danno o rischio per l'utenza;

che ledono la dignità della persona o l'immagine dell'Associazione;

che implicano abuso di ruolo, esercizio abusivo o sconfinamento in ambito sanitario;

che violano diritti fondamentali (es. discriminazione, consenso, riservatezza grave).

Sanzioni applicabili:

Sospensione da 3 a 6 mesi

Nei casi di maggiore gravità:

Sospensione da 6 a 12 mesi

Nei casi più gravi:

Radiazione dal Registro dei Professionisti Qualificati

a.3 bis - Criteri di aggravamento e attenuazione

Nel determinare la sanzione concreta, il Collegio dei Probiviri tiene conto dei seguenti elementi:

Circostanze aggravanti

- reiterazione della condotta
- dolo o consapevolezza della violazione
- danno arrecato all'utenza
- danno all'immagine dell'Associazione
- abuso di posizione o di fiducia

Circostanze attenuanti

- occasionalità del comportamento
- assenza di precedenti disciplinari
- ammissione di responsabilità
- collaborazione con il procedimento disciplinare
- adozione di misure riparative

a. 3 ter. - Misure accessorie

In aggiunta alle sanzioni principali, il Collegio dei Probiviri può disporre:

- obbligo di formazione o aggiornamento professionale
- obbligo di supervisione per un periodo determinato

a.3 quater - Clausola di flessibilità

Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, può discostarsi dalla corrispondenza standard tra violazione e sanzione, motivando adeguatamente la propria decisione.

a.4 - Regole di procedura

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale dell'associazione e della professione o del prestigio della stessa e/o dei professionisti associati, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei probiviri. Una volta ricevuto il ricorso, il Collegio dei probiviri provvederà a

nominare un proprio membro al quale affidare l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata la non infondatezza della segnalazione, rimetterà il caso al Collegio dei probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei probiviri, pur non essendo vincolato da strette regole procedurali, dovrà rispettare le seguenti regole poste a tutela del diritto di difesa dell'iscritto:

- L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare deve essere avvisato del procedimento tramite PEC ovvero raccomandata A/R ed eventualmente convocato dinanzi al Collegio dei probiviri, in udienza telematica e con un preavviso di 14 giorni; agli atti deve risultare la prova del ricevimento, anche indiretta; un termine minore per la comparizione potrà essere previsto solo con l'accordo dell'associato stesso.
- Nell'avviso del procedimento e nell'invito a comparire deve essere specificato l'oggetto del procedimento, la possibilità di esame dell'eventuale documentazione e la possibilità di presentare memorie difensive.
- Le sanzioni disciplinari previste potranno essere irrogate in caso di mancata difesa o comparizione solo in presenza della prova del ricevimento dell'avviso di procedimento di cui sopra.
- Nel procedimento disciplinare l'iscritto potrà essere assistito da un altro iscritto o da un legale che sarà presente anche durante l'eventuale audizione dell'iscritto dinanzi al Collegio.
- Il Collegio non potrà deliberare sanzioni disciplinari senza aver ascoltato l'iscritto (che potrà anche inviare una dichiarazione scritta) e ove ne sia stata fatta richiesta, i testimoni che saranno stati ritenuti necessari e ammessi dal Collegio stesso o aver acquisito loro dichiarazioni scritte.
- L'iscritto potrà presentare difesa scritta.
- La decisione del Collegio verrà comunicata tramite PEC ovvero raccomandata A/R in caso di assenza.
- La decisione dovrà essere, sia pure sinteticamente, motivata.

a.5 - Durata della carica

I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per tre mandati, anche non consecutivi.

a.6 - Nomina presidente e materie di competenza

Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente.

Il Collegio è competente a giudicare sulle seguenti materie:

- a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti all'associazione;
- b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento dell'associazione previste dallo statuto e dai regolamenti emanati;
- c) controversie insorte tra gli organi territoriali e centrali dell'Associazione;
- d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di iscritto e di socio elettore all'interno dell'associazione, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;
- e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti delle Delegazioni Territoriali;
- f) ogni altra materia in conformità alle previsioni dello statuto.

a.7 - Requisiti per la nomina

In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nell'associazione.

a.8 - Dimissioni o impedimento permanente



Associazione Professionale Nazionale Operatrice della Nascita Assistente Materna (AMON)

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei probiviri, egli viene sostituito con le stesse modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Documento rilasciato in revisione 2

27 Aprile 2026

Sede Legale:

Via Giusti, 8 – 21013 GALLARATE (VA)

Sede Operativa:

Via C. Lombroso 76 – 36074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

www.amon-italia.org

Telefono: 3760901105

E-mail: info@amon-italia.org - **PEC:** amon@pec.amon-italia.org